

LA CONTEMPORANEITÀ DEL CIVILISTA. UN SAGGIO DI GIUSEPPE BENEDETTI SULLA SCIENZA DEL DIRITTO CIVILE

Di Carmelita Camardi

| 21

SOMMARIO: 1. *La contemporaneità del civilista.* - 2. *Il superamento colto del positivismo e il tema della giustizia.* - 3. *Il confronto con Tullio Ascarelli.* - 4. *Il diritto come “penultimo”.* - 5. *L’Eclissi del diritto civile.* - 6. *Il Ritorno al diritto.* - 7. *La dimensione etica come scelta epistemologica dell’ermeneutica.*

ABSTRACT. *Muovendo dall’analisi di un suo celebre saggio, lo scritto commenta la riflessione di Giuseppe Benedetti sulla “contemporaneità del civilista”. Emerge con forza la figura dell’interprete, il quale non può più limitarsi a dare un significato alla legge, ma è oggi chiamato ad un’attività di “mediazione” tra il dato positivo e la società alla costante ricerca della soluzione rigorosa, adeguata e “giusta” dei problemi pratici del mondo.*

Starting from the analysis of one of his famous essays, this contribution comments on Giuseppe Benedetti's reflection on the “Contemporaneity of the civil lawyer”. Particular attention is given to the figure of the interpreter, who can no longer limit himself to give a meaning to regulatory provisions, but is now called to an activity of “mediation” between the written rules and society aimed at the constant search for rigorous, adequate and “right” solutions to practical problems.



1. La contemporaneità del civilista.

Il saggio di Giuseppe Benedetti al quale sono dedicate le brevi riflessioni che seguono è stato pubblicato in occasione della raccolta degli Atti di un Convegno¹ celebrato a Messina nel 2002 in onore di Angelo Falzea, e si dispiega diffusamente lungo una serie di riflessioni storiche, teoriche e metodologiche che ad oggi, a quasi vent'anni dalla sua elaborazione e a poco più di un anno dalla scomparsa del Maestro, appaiono come un affresco del Suo pensiero e della Sua persona. Si tratta di un saggio forse poco conosciuto presso il largo pubblico, e rispetto al quale perciò credo che la prima riflessione da fare sia quella di intendere e comunicare con la maggior attenzione possibile cosa Benedetti intendesse quando parlava di *contemporaneità del civilista*.

Chiunque abbia conosciuto la Sua sensibilità ed il Suo continuo cercare non solo referenti ma più precisamente *fondamenti* filosofici del suo pensiero di giurista, può facilmente immaginare che il ricorso a questo ambiguo e polisemico concetto nasconda – o metta in luce – un intento specifico, dunque né genericamente culturale, né genericamente storico, e nemmeno genericamente giuridico. Tutto al contrario, infatti, Benedetti intende trattare da giurista – ancora una volta – la peculiarità del tema dell'interpretazione, e nemmeno soltanto il tema dell'interpretazione della legge (con il quale sempre si è confrontato anche quando non lo ha esplicitamente rivelato), ma il tema *tout court* dell'interpretazione per come affrontato, impostato e vissuto dalla prospettiva del giurista. Specola, questa, che non lo allontana dall'oggetto specifico della sua conoscenza (il diritto per l'appunto), ma gli permette di considerare quello stesso oggetto come oggetto di un processo di conoscenza più ampio, che include e comprende il tempo storico.

Non è un caso che alla pagina 1234 Benedetti in poche righe si affidi ad un argomento linguistico-filologico per definire la posizione dell'interprete come “mediatore” (*inter-pretium*) “tra legge e società”. Un compito che non si esaurisce solo nel dare un significato alla norma di legge per trovare la

regola del caso, ma implica la comprensione del proprio tempo storico attraverso il suo sistema culturale (la struttura del sapere giuridico) e in questo senso realizza quell'abitare la *con-temporaneità* – quell'essere con il tempo e nel tempo – che dà senso e contenuto all'interpretazione.

Sono dichiarate le ascendenze filosofiche di questo atteggiamento culturale di Benedetti, svelate nei frequenti richiami di Heidegger (la temporalità come essenza stessa, carattere costitutivo della vita umana e quest'ultima come finitudine) e dell'idea dell'esistenza come processo di comprensione del mondo a partire dal soggetto e nel tempo, dove gli oggetti non esistono a prescindere dal soggetto².

Ma è altrettanto chiaro l'intento di continuare a muoversi entro questa cornice filosofica *da giurista*, con il prevalente obiettivo di dare forma alla comprensione del mondo da parte del civilista³, e perciò nella prospettiva eminentemente epistemologica del metodo giuridico.

Ed allora, ecco tornare in campo la scienza del diritto civile nella “prestruttura” euristica della comprensione del proprio tempo, dove per l'appunto la prassi civilistica si offre sì come interpretazione del testo di legge, ma di un testo costantemente rinnovato per effetto della comprensione del con-testo, ed in tal modo reso funzionale alla soluzione *giusta* dei problemi pratici del mondo. Ma in questa cornice, e ciò rappresenta un chiarimento essenziale nel pensiero di Benedetti, *anche* il diritto viene visto in quanto “calato nella dimensione del divenire della storia”⁴, il che restituisce nella prospettiva della epistemologia giuridica quella immagine di una realtà oggetto di conoscenza *a partire* dal soggetto che la interpreta: l'immagine cioè del circolo ermeneutico.

Tanto basta per abbandonare il terreno per me più impervio dei riferimenti filosofici e passare ad illustrare invece il guadagno che Benedetti ha inteso attribuire alla scienza civilistica, quando ne ha preso in considerazione in quella prospettiva il suo strumentario concettuale e conoscitivo: cioè la dogmatica.

(*) Il presente contributo restituisce l'intervento al Convegno “Dalla dogmatica all'ermeneutica. Il percorso di Giuseppe Benedetti”, che si sarebbe pronunciato a Roma La Sapienza, il 6 marzo 2020. Se ne è voluto conservare il carattere agile, colloquiale e commemorativo, pensato per l'Incontro tra gli allievi e coloro i quali, come chi scrive, hanno avuto la fortuna di conoscere e frequentare Peppino Benedetti.

¹ *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, a cura di V. Scalisi, Milano 2004, p. 1229.

² Nel saggio di cui discutiamo i richiami di Martin Heidegger si trovano sparsi qui e là, ad esempio alle pagine 1257, 1268 ss., ma la frequentazione del pensiero del filosofo tedesco da parte di Benedetti è più strutturata. La si trova invero nel volume del Maestro che raccoglie i Suoi studi su Ermeneutica e diritto degli ultimi 25 - 30 anni, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, Torino, 2014, in particolare nel saggio *Epistemologia e ontologia ermeneutica. È questione di tre “E”*, p.135; ed in quello finale, *Epilogo*, p.241.

³ *La contemporaneità del civilista*, cit., p.1236.

⁴ *La contemporaneità del civilista*, cit. p.1235.



2. Il superamento colto del positivismo e il tema della giustizia.

Se si vuole misurare la cifra del contributo di Benedetti allo sviluppo del diritto civile, nella contemporaneità della sua riflessione, occorre dunque partire dal contesto nel quale la scienza civilistica versava all'epoca della Sua –per così dire- prima maturità, quando le mitiche “Dottrine” del suo maestro, Francesco Santoro Passarelli, restituivano un quadro indiscusso del diritto civile all'insegna del più convinto positivismo giuridico. La conseguente neutralità dell'interpretazione, con la sua funzione di mera lettura di un testo oggettivamente dato e oggettivamente significante, aveva la meglio sull'insegnamento antitetico che da altra aula della Sapienza Emilio Betti diffondeva con singolare scientificità e raffinato approfondimento, largamente ispirandosi ai paradigmi ermeneutici di Schleiermacher e costruendo l'itinerario interpretativo come *inversione* del processo creativo della norma, nel quale l'interprete si immerge operando l'inevitabile ripensamento soggettivo, o trasposizione, dell'iter genetico della norma medesima⁵.

Il percorso di Benedetti si traccia dunque sul superamento colto del positivismo, quale opposto metodologico e storico della *contemporaneità*, da intendersi come “condizione” in un certo senso *esistenziale* che esibisce a questo punto la sua duplice connotazione.

Innanzitutto la tendenza ad osservare costantemente l'orizzonte sociale profondo delle relazioni umane, cogliendone tutti i mutamenti.

E poi la ricerca di una *giustizia* della soluzione giuridica, che nulla ha di definitivo o metafisico e perciò di *intollerabile* in un'epoca di conclamata secolarizzazione, perchè altro non è se non la tensione ovvero -come Egli scrive- la “*condizione di possibilità*” di impostare il problema del diritto in

⁵ In questa sede è sufficiente il rinvio a E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione. Prolusione al corso di diritto civile pronunciata il 15 maggio 1948*, ora in *Riv. Italiana scienze giuridiche*, 5, 2014 p.11. Ma sono intense le pagine che Benedetti ha dedicato al pensiero di Emilio Betti nei saggi ora pubblicati nel volume citato in nota 2. Si vedano in particolare *Ermeneutica. Epistemologia e ontologia*, p.85 e *La vocazione filosofica dell'ermeneutica e la teoria generale dell'interpretazione*, ibidem, p.103. In quest'ultimo saggio, Benedetti prende posizione sulla nota polemica Betti- Gadamer sul ruolo della precomprensione (metodologico/ontologico), discostandosi dalla celebre lettura di L. MENGONI, *La polemica di Betti con Gadamer*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p.59, e ricostruendo la polemica nella chiave della bettiana dialettica interpretativa tra l'esigenza di oggettività dell'interpretazione e l'imprescindibile soggettività dell'interprete, che è *condizione della possibilità stessa dell'interpretazione* (E. BETTI, *Le categorie civilistiche*, cit. p.29) (G. BENEDETTI, *La vocazione filosofica*, cit., p.118 ss.).

termini di giustizia”⁶. O ancora, chiarisce più avanti, l'idea per cui “Diritto e giustizia non sono a disposizione del legislatore”⁷.

Nel riproporre in tali termini il tema della giustizia, su presupposti al tempo stesso un po' filosofici e un po' storici, Benedetti gioca una doppia partita culturale. Quella intesa a risvegliare il giurista dal sonno dogmatico di un positivismo neutrale e astorico⁸. E quella intesa ad impedire che il risveglio dalle certezze positivistiche consegnasse tuttavia il giurista al vuoto di valori e di orizzonti conseguente al distacco dalla metafisica.

Ma su questo punto comunque Benedetti non ha dubbi, e la sua coscienza lo porta dritto a proclamare la necessità che il giurista asseconi uno statuto epistemologico del suo sapere che si riconosca e si identifichi attraverso il tema della giustizia: altrimenti, in cosa il diritto e la sua pretesa di ordine si distinguerebbero dalla politica, o dalla forza bruta?⁹

Ma non è tutto. La contrarietà al nichilismo, quale anticamera possibile dell'arbitrio e della tirannia, non può essere proclamata più nettamente di così. A giustificarlo, infatti, non possono servire l'abbandono della metafisica tradizionale (del trascendente assoluto), né il fascino della mera affabulazione, né la ricerca delle “piccole verità”, realizzate con le più persuasive argomentazioni, foriere di un relativismo etico il quale, nella costante elusione della questione prima della “verità”, finisce piuttosto per attualizzare il rischio di una consegna del diritto alla pura forza del potere¹⁰.

Con il superamento del positivismo, dunque, Benedetti mette in atto anche il contrasto del nichilismo e del relativismo. E si propone la fondazione di una scienza civilistica che accoglie la dimensione della *complessità* e del *pluralismo* come fertile terreno per sviluppare la contemporaneità nel senso della giustizia storica del diritto.

Non ci sono in questo e in altri scritti di Benedetti più esplicitamente dedicati al tema della contemporaneità applicazioni specifiche, o esempi, attraverso i quali dimostrare il diverso esito interpretativo di questa epistemologia rispetto ad altre¹¹.

⁶La contemporaneità del civilista, cit., p.1246.

⁷ Così, *dialogando con Angelo Bolaffi*, a p.1255.

⁸ G. BENEDETTI, *La cultura del civilista al “risveglio dal sonno dogmatico”*, in *Oggettività esistenziale dell'interpretazione*, cit., p. 3 ss.

⁹ *La contemporaneità del civilista*, cit., p.1247 ss.

¹⁰ *La contemporaneità del civilista*, cit., p.1244 ss., e qui Benedetti apre il suo dialogo con Gianni Vattimo e il “pensiero debole”.

¹¹ Il riferimento è ad alcuni saggi pubblicati in questa rivista, precisamente: *Fattispecie e altre figure di certezza*, ivi, 2015, 3, p. 67; *Ritorno al diritto ed ermeneutica dell'effettività*, ibidem, 2017, p.3; *Eclissi del diritto civile e fenomenologia dell'attesa*, ibidem, 2016, 3.



Egli non si occupa più di singoli istituti, né prende parte a taluni dei più accesi dibattiti nei quali si è di recente consumato il contrasto tra interpretazioni “di giustizia” e letture positivistiche delle norme (sto pensando ad esempio al tema della eccessività della caparra confirmatoria). Gli preme piuttosto tracciare sentieri, valutare posizioni, ripercorrere itinerari di pensiero del passato prossimo, e ricostruire così una linea o alcuni legami con quelle dottrine che ritiene essere stati una premessa o una anticipazione del suo approccio contemporaneo alla scienza civilistica. Insomma, creare e attraversare una *comunità interpretante*, all’interno della quale misurare il discorso giuridico in tutti i suoi volti.

Solo alla fine, un’applicazione della sua metodologia alla questione generalissima del Diritto europeo fornisce una testimonianza di quei guadagni teorico-pratici di cui prima si faceva menzione¹².

Ed allora, può essere utile riportare taluni di questi percorsi con i quali Benedetti si confronta con altre letture, se si vuole con altre *contemporaneità*, perché come sempre –e secondo il Suo insegnamento–attraverso il dialogo si perfezionano le identità e le differenze e si dà un non secondario contributo di chiarezza a chi, ad esempio i più giovani, si accosta alla scienza del diritto civile e vuole coglierne la ricchezza ed insieme il senso della pluralistica offerta di opzioni di ricerca.

3. Il confronto con Tullio Ascarelli.

Comincerei allora da uno dei più profondi e appassionati di questi confronti, quello con Tullio Ascarelli, rispetto al quale una recente ammirevole iniziativa senese, non solo convegnoistica, mi facilita la strada espositiva¹³.

Ebbene, comincerei con il dire che mentre in Benedetti le ascendenze filosofiche ed epistemologiche sono spesso –come in Betti– richiamate nella comprensibile aspirazione di costruire l’autonomia della scienza giuridica nel solco di una cultura più ampia del sapere scientifico; il pensiero di Tullio

Ascarelli, consegnato nella molteplicità apparentemente ripetitiva dei Saggi, dei Problemi e degli Studi, sviluppa la sua originalità senza che venga dichiarata una precisa paternità del suo pensiero. Anzi, come si legge nel pregevolissimo contributo di Bobbio scritto all’indomani della sua scomparsa¹⁴, Ascarelli era solito estrarre dalla letteratura non solo giuridica tutto quanto potesse risultare utile a definire la sua idea dell’interpretazione storicistica e creativa, radicalizzata fino al punto di consegnare all’interprete il compito di far parlare un diritto altrimenti muto: “ogni legge è alla fine quale interpretata” e *il diritto è ciò che significa*¹⁵, quale l’interprete ha argomentato che sia, facendo valere le sue esigenze e convinzioni, così *ponendo lui* le norme. In tal modo, peraltro, Ascarelli non esprimeva alcuna professione di metodo, limitandosi a dichiarare che la sua opera consisteva nel descrivere *cosa l’interprete fa*, bene o male che sia in qualunque sistema, e ponendosi rispetto a tanto nel ruolo di osservatore critico: una sorta di *ontologia dell’ordinamento giuridico*, costruita sull’essere quest’ultimo nient’altro che la sua interpretazione¹⁶.

Ora, se pur questo atteggiamento radicalmente liberale, spinto fino al punto da rifiutare qualunque dichiarata opzione di scuola, restituisce del geniale giurista un’immagine non sovrapponibile a quella di Benedetti, tuttavia alcuni “pensieri” di Ascarelli consegnati nel celeberrimo “Antigone e Porzia” a proposito della “giustizia” e del porsi l’interpretazione come veicolo per realizzarla, non potevano non attirare le riflessioni di Benedetti. E creare l’occasione per chiarire altri concetti di rilevanza non secondaria nel Suo pensiero.

Ebbene, il confronto parte dal modo in cui Ascarelli supera e introietta nella sua dottrina il tema del diritto naturale, dai più ricondotto nella posizione di Antigone rispetto a quella di Creonte. Ma si tratta di una lettura semplicistica, che approda ad una contrapposizione tra diritto scritto e diritto non scritto (*naturale*) che Ascarelli rifiutava, o comunque non riteneva come tale sufficiente, convinto come era del fatto che tale contrapposizione fosse (non l’esito dell’interferenza di due ordinamenti, ma) il simbolo di una tensione permanente o di permanenti esigenze del sistema giuridico che si realizzano attraverso il suo continuo superamento e rinnovamento (ad opera dell’interprete), quando si pone il problema del suo essere “giusto”, cioè “adeguato”. “L’equità

¹² Sul punto, G. BENEDETTI, *Quale ermeneutica per il diritto europeo*, in *Oggettività esistenziale*, cit., p.223; ma vedi anche G. VETTORI, *Dialogo con Giuseppe Benedetti su ermeneutica e diritto europeo*, in *Persona e Mercato*, 2017, p. 83; ID., *Giuseppe Benedetti, maestro di ragione e verità*, ibidem, 2019, 2, p.45; ID., *Dalla dogmatica all’ermeneutica critica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 4, p. 1203, in memoria del Maestro; A. PUNZI, *Giuseppe Benedetti e lo stile ermeneutico del giurista europeo*, 2019, inedito, pronunciato a Firenze, il 13 settembre 2019, e letto per la cortesia dell’Autore.

¹³ Mi riferisco al Convegno di studi “Ascarelli civilista”, svoltosi a Siena il 3-4 ottobre 2019. La relazione presentata da chi scrive, *Creatività, storicità e continuità nella teoria dell’interpretazione di Tullio Ascarelli*, è in corso di pubblicazione nella *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 1, 2020.

¹⁴ N. BOBBIO, *L’itinerario giuridico di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Milano, 1969, I, pp. LXXXVII ss.

¹⁵ T. ASCARELLI, *Antigone e Porzia*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1953, p.12.

¹⁶ T. GAZZOLO, *Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione*, Pisa, 2018, pp. 62, 64, 65



non è tanto la giustizia del caso concreto o l'attenuazione delle rigorose conseguenze del principio date le peculiarità del caso, *quanto l'affermazione ... di un principio nuovo e diverso che, dapprima applicato singolarmente, può successivamente ricevere applicazione generale*¹⁷. Ciò che spiega in fondo l'accostamento altrimenti meno comprensibile di Antigone e Porzia, diverse, ma entrambe eroine dell'interpretazione giuridica, che diventano *simboli* della creatività e storicità dell'opera dell'interprete nella confezione della *giusta* regola del caso; attività creativa nella quale dunque il diritto naturale assume il significato di una metafora che rappresenta l'esigenza storica del perenne rinnovamento del diritto.

Nel riproporre questo aspetto del pensiero ascarelliano, Benedetti compie un'operazione singolare: quella di rileggere lo storicismo nel quale si realizza il rinnovamento perenne del diritto alla stregua del diritto naturale –come sopra inteso- nella chiave della *secolarizzazione* e della *temporalità*: concetti che nella Sua prospettiva alimentano entrambi in punto teorico l'opzione ermeneutica.

Egli scrive dunque che Ascarelli riporta tutto il gioco dialettico all'uomo, ed esclude la dimensione dell'extra umano, ed in ciò vede una convergenza con l'idea della secolarizzazione come abbandono del sacro e del trascendente¹⁸. Ma poiché Ascarelli, così facendo, risolve in realtà il diritto esattamente nel processo del suo divenire ad opera dell'interpretazione, nel suo pensiero sarebbe meno percepibile quell'aspetto della secolarizzazione che investe di sé il diritto come diritto positivo e formale: cioè diritto scritto, calato in una dimensione istituzionale pressochè coincidente con l'apparato dello Stato, dimensione che non trovava certo la prevalente attenzione di Ascarelli.

Ed allora, posta questa duplicità del processo di secolarizzazione, al pensiero di Ascarelli sarebbe più consona la dimensione della *temporalità* nella quale meglio si inserisce il carattere etico-storicistico dell'interpretazione creativa.

Così, con questa operazione apparentemente solo speculativa Benedetti ha guadagnato maggior chiarezza di pensiero, riconoscendo al positivismo il suo ruolo storico istituzionale nel processo di secolarizzazione, ma ri-confinandolo a questo ruolo nell'ambito di quello che –nel nome di una giustizia *realmente terrena*- è il processo di restituzione dell'interpretazione del diritto non solo all'uomo, ma soprattutto al tempo storico degli uomini.

Ed in ciò la *contemporaneità* di Ascarelli rispetto al suo tempo emerge in tutta la sua pienezza, ben al di fuori di quelle istanze attraverso cui oggi si esprime ancora la secolarizzazione della giustizia, attraverso la moltiplicazione delle Carte e delle Corti, rispetto alle quali Benedetti nutre una fiducia¹⁹ non superiore a quella che ripone invece “ascarellianamente parlando” nella vigile coscienza del giurista; cioè nel suo spirito di giustizia al momento della valutazione della norma positiva alla stregua di un criterio etico²⁰.

Ma vi è di più. L'aver sottratto al positivismo il monopolio della giustizia –e proprio della giustizia terrena!- per restituirlo alla pienezza storica del processo interpretativo, permette anche di aprire la strada alla soluzione di un altro problema, sull'onda del quale Benedetti incontra altre figure di maestri e interpreti della contemporaneità del civilista, dialogando con i quali definisce ancor meglio i confini del positivismo.

Il tema è ancora quello simboleggiato dal dramma di Antigone, riproposto però alla luce degli eventi tragici della seconda guerra mondiale e di quello che vien chiamato “l'orrore mascherato da diritto”²¹, espressione che perfino i più positivisti artefici della codificazione non potevano non riferire alle leggi scritte con le quali il puro arbitrio e la pura forza prevalevano su quell'idea minima di giustizia senza la quale la norma positiva diventa *intollerabile*.

Qui avrebbe miglior gioco, che non nella speciale prospettiva ascarelliana, chi volesse risvegliare un'idea di diritto naturale in grado di resistere alla secolarizzazione del diritto e al primato della legge scritta. E tuttavia Benedetti non rinuncia a mettere in campo, anche qui, l'orizzonte temporale come condizione della comprensione del senso della propria storia, e preferisce –sempre in sintonia con il pensiero del Suo tempo- far transitare il diritto naturale dall'immota astoricità dello stato di natura alla dimensione viva dello “stato di cultura”²². La linea di intollerabilità è così posta sul riconoscimento dei Diritti fondamentali dell'uomo, inalienabili, imprescrittibili, sottratti alla sovranità degli uomini e degli Stati, garantiti dalla comunità internazionale, e ciononostante non “naturali”. In tal senso l'imprescrittibilità, come misura tecnica del tempo, è per Benedetti la traduzione dell'eternità giusnaturalistica nell'orizzonte della temporalità storica²³.

¹⁷ T. ASCARELLI, *L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 63.

¹⁸ *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1265.

¹⁹ *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1267.

²⁰ *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1264.

²¹ E qui il riferimento è alla nota “formula Radbruch”, letta con le parole di Giuliano Vassalli: *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1252 ss.

²² *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1255.

²³ *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1256.



Anche questo modo di pensare ai Diritti dell'uomo nei confronti della legge e del diritto è un esempio dell'approccio interpretativo di Giuseppe Benedetti, civilista assertore di una contemporaneità a dimensione storico-epistemologica.

4. Il diritto come “penultimo”.

Ma nemmeno questo è ancora tutto, vi è di più.

Dopo aver circoscritto, dunque, la secolarizzazione positivista alla dimensione della legge scritta ma nei margini della sua storica tollerabilità, contro l'arbitrio del potere che dovesse travalicare i limiti dell'imprescrittibile; e dopo aver comunque esteso la dimensione della giustizia ben oltre le ipotesi di intollerabilità della norma scritta, immergendo l'interpretazione nella *contemporaneità* del giurista rispetto al suo tempo; Benedetti perfeziona l'itinerario del Suo pensiero con una inattesa definizione del diritto, nella sua prospettiva, come “penultimo”. Una definizione inattesa, forse, ma comunque originale, che potrebbe suonare poco comprensibile per chi, positivista convinto, fosse aduso a collocare per ultima proprio la decisione del giurista, per lo meno quando svolge il mestiere di decisore di controversie. Ma nel discorso di Benedetti, che si sviluppa nella circolarità ermeneutica propria della funzione normativa dell'interpretazione, il prima e il dopo, l'ultimo o il penultimo, sono nozioni relative, non gerarchiche e forse nemmeno stabilite una volta per tutte.

Vediamo allora perché il diritto è penultimo e cosa c'è – o potrebbe esserci – prima o dopo.

Il tema è quello del rapporto con l'etica, ovvero della connessione con l'ethos e con i valori, che si realizza principalmente nella dimensione soggettiva dell'interprete, anzi nella soggettività della sua coscienza, allorché l'interprete riproduce in se stesso e nell'attualità della propria vita il processo creativo della norma. E' qui che entrano in gioco la sua storicità e la sua *totalità spirituale*²⁴, cioè i valori etici. Ultimi forse nella necessaria chiusura del circolo e nella formulazione della regola del caso.

Non si tratta qui – ancora una volta – di costruire il diritto oggettivamente come fenomeno di posizione delle regole in relazione ai valori etici che entrano nel suo dover essere, secondo la prospettiva assiologica di Angelo Falzea che Benedetti pure prende ampiamente in considerazione. Quanto piuttosto di riconoscere anche da questa specola valoriale l'apporto dell'interprete, la sua “collaborazione” soggettiva (la sua spiritualità e le sue stesse catego-

rie mentali) quale *condizione della stessa possibilità dell'interpretazione*, inclusa nella relazione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, e senza pregiudizio dell'autonomia dell'oggetto²⁵.

Il richiamo dei valori etici “ultimi” torna ancor più intenso se il civilista contemporaneo incrocia, nella comprensione critica del proprio tempo, la postmodernità nella prospettiva del nichilismo e della *vis distruttiva* che taluna letteratura attribuisce alla tecnica. Qui il pericolo è più grave: la tecnica esprime una pretesa normativa rivolta a sovrastare lo stesso diritto, nelle sue forme moderne²⁶, e quest'ultimo rischia di perdere la sua autonoma dimensione regolativa.

Anche nel pensiero di chi, come Natalino Irti, è più incline di altri ad accettare il positivismo giuridico e la piena riduzione del diritto alla legge come unica espressione possibile della giuridicità, il dominio della tecnica non passa inosservato. Essa, infatti, potenzia enormemente quella capacità della norma positiva di accogliere e “macinare qualsiasi contenuto”; potenzia cioè quella indifferenza contenutistica, nella quale esitano i nomodotti o procedure produttive di leggi, in ragione della quale la norma può essere piegata a servizio di qualsiasi necessità politica²⁷. La tecnica *dà legge a se stessa* e si erge a giudice della propria applicazione attraverso l'unico metro della sua stessa possibilità, quasi candidandosi come novella *Grundnorm* che tutto per sé reclama²⁸.

Ora, mentre lo stesso Irti si congeda da quest'analisi rendendo comunque omaggio a chi – come Mengoni – già da tempo invocava i valori come necessario antidoto di una legittimità tutta e soltanto intrisa nella legalità; e lascia alle nuove generazioni il diritto di scelta tra una contemporaneità positivista ed una contemporaneità antagonista intrisa di valori²⁹; Benedetti vuole riaffermare, in uno con la responsabilità del giurista, anche la vocazione personalistica ed in tal senso *extrastatuale* del diritto civile³⁰.

La “sua” contemporaneità non si divide, come Irti scriveva, fra quella della Sua generazione (affetta dalla bettiana “malattia” del positivismo)³¹ e quella della successiva generazione dei valori, erede “infedele” del positivismo. Tutto al contrario si ri-

²⁵ Ancora E. BETTI, *op. loc. ult. cit.*

²⁶ *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1285.

²⁷ N. IRTI, *Nomos e lex (Stato di diritto come stato e la legge)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 3, p. 590

²⁸ N. IRTI, *Gli eredi della positività*, in *Nuovo diritto civile*, 2016, 1, 14-15.

²⁹ N. IRTI, *Gli eredi della positività*, cit. p.18.

³⁰ Con evidente riferimento al celebre saggio di F. VASSALLI, *Extrastatalità del diritto civile*, in *Studi in onore di A. Cicu*, Milano, 1951, p.481, ne *La contemporaneità*, cit., p.1267..

³¹ N. IRTI, *Gli eredi della positività*, cit. p.13

²⁴ Ed è qui il caso di richiamare ancora E. BETTI, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, cit., p. 31



scopre, proprio in continuità con la prima di quelle generazioni, intrisa di quell’umanesimo o fede nell’uomo capace di ricollocare almeno il diritto civile “sull’uomo – società, anche in un orizzonte transnazionale”³².

Dominio della tecnica e nichilismo richiedono di porre nuovamente la questione del fondamento, la quale assume peraltro nell’era della globalizzazione come dato fortemente problematico quello della perdita di sovranità dei diritti nazionali. La frontiera del civilista, allora, è così nuovamente consegnata, e non solo per un fatto culturale, alla rinnovata extrastatalità del diritto civile, che si presenta con i connotati che siamo adusi analizzare nel diritto privato europeo: per l’appunto transnazionale, con scarsa familiarità con le fattispecie e ampia attenzione per i principi, rimediabile e a-dogmatico, talvolta con fondamento debole. Tutte circostanze che – nella prospettiva di Benedetti – rilanciano l’ermeneutica come dimora elettiva del civilista. Si ridefinisce in questo ambito, a Suo avviso, quella dimensione della solidarietà e del dialogo ideale alla costruzione di un civilista europeo e soprattutto di un diritto privato europeo contemporaneo, capace di lavorare con strumenti adeguati alla nuova dimensione istituzionale.

In una intervista realizzata con Beppe Vettori già nel 2011, Benedetti lanciava queste idee senza timore di distruggere l’armamentario del civilista; anzi, tutto al contrario e con il conforto del filosofo, aderiva all’idea per la quale “il livello di una scienza si misura dall’ampiezza entro cui è capace di ospitare la crisi dei suoi concetti fondamentali”³³. Di qui, la ridefinizione degli strumenti guida dell’interpretazione nell’epoca della crisi della fattispecie e della sussunzione: i principi, i valori, l’argomentazione, la motivazione e l’uso delle buone ragioni, il dialogo con altri ordinamenti, il dialogo con le Corti, e infine un’idea non più di necessaria territorialità, ma di *spazialità* del diritto utile pure a moderare le tendenze burocratiche del legislatore europeo³⁴.

5. L’Eclissi del diritto civile.

Nel suo percorso dialogico con la cultura del diritto civile, Benedetti incontra altre figure, e coglie l’occasione per aggiungere tasselli al mosaico della contemporaneità.

Se si vuol condividere il tema cruciale del diritto privato europeo, l’incontro con *L’Eclissi del diritto*

civile di Carlo Castronovo, e quello con il *Ritorno al diritto* di Paolo Grossi non possono essere trascurati. E non sono di certo secondari.

La metafora dell’eclissi, che il suo A. non a caso si sforza di chiarire nell’incipit della riflessione, vuole descrivere nel pensiero dell’A. il fenomeno della attuale dissolvenza del diritto civile tradizionale, delle sue regole, dei suoi principi e dei suoi “discorsi”, in una sorta di antisistema disarticolato e fortemente condizionato dall’operare di una “giurisprudenza creativa” e di una “dottrina remissiva”. La metafora lascia immaginare un fenomeno transitorio, passeggero, di oscuramento per l’appunto destinato a lasciare il passo al successivo riposizionamento dei corpi nello spazio. E tuttavia, il lettore che volesse soffermarsi sulla “posizione” dei corpi oscuranti legittimamente potrebbe nutrire qualche dubbio sul paragone, atteso che alcuni di questi “corpi” sembrerebbero esibire una natura tutt’altro transitoria, sicché la sorte del diritto civile sembrerebbe a sua volta tracciata in quella direzione. Così è a dirsi innanzitutto del pluralismo delle fonti e della loro continua interferenza ai diversi livelli nazionale e sovranazionale; ugualmente e conseguentemente è a dirsi anche delle Corti, che operano “in presa diretta” con i principi, la Corte Costituzionale *in primis*, ma soprattutto la Corte di Giustizia e la Corte EDU (con evidente impatto sulla creatività delle Corti ordinarie). Così è a dirsi invero dello stesso diritto europeo, e del suo porsi all’insegna di quel rimedialismo che dottrine forse non troppo attente alle logiche dei diritti individuali sembrano privilegiare nel nome di una effettività della tutela che – sostiene Castronovo – conferisce alla soluzione adottata nessun altro fondamento che se stessa³⁵. Insomma, tutte le dinamiche asistematiche del diritto europeo, e del suo operare all’insegna del pluralismo e del multilivello, non sembrano esibire la natura di istituzioni *transitoriamente* oscuranti un diritto civile destinato prima o poi a ritrovare la sua luce in un contesto meno giurisdizionalizzato e più intrinsecamente coerente.

Ora, Benedetti percepisce questa preoccupata visione del presente³⁶, se ne inquieta un po’, ma non

³⁵ C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015. Già il breve prologo annuncia la visione e le preoccupazioni dell’A., poi svolte nei tre capitoli successivi, che rappresentano ciascuno i tre “luoghi” nei quali l’eclissi si manifesta con più evidenza: la Costituzione, la giurisprudenza creativa, il diritto europeo.

³⁶ In “*Eclissi del diritto civile*” e *fenomenologia dell’attesa*, in *Persona e Mercato*, 3, 2016, p.97. E’ interessante lo schizzo che il Nostro traccia dell’opera, legando direttamente il Prologo all’Epilogo (Eclissi, cit., p.287), dove un’altra metafora, questa volta letteraria, prospetta l’immagine finale dell’*uno* (il Codice) che si frange nei *centomila* (i diritti inviolabili della Costituzio-

³² *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1292.

³³ G. VETTORI, *Dialogo con Giuseppe Benedetti*, cit., p. 84, ed il riferimento è al pensiero di M. Heidegger.

³⁴ *La contemporaneità del civilista*, cit., p. 1299.



troppo, e con l'ausilio del suo *background* filosofico prova a rivestire l'affresco di disordine che il libro vorrebbe restituire come effetto di quell'eclissi, con nuove vesti e con nuove prospettive.

Dal paradigma scientifico della (neo)complessità, dove l'unità non esclude gli oposti né la discontinuità, alle virtù proprie dell'ermeneutica come epistemologia che sostituisce alla rigidità del pensiero lineare (nella scienza giuridica: la dogmatica tradizionale) la fecondità di una comprensione delle norme basata sul dialogo tra fonti nella dimensione dell'argomentazione ragionevole e controllabile; Benedetti fa uso di questi strumenti teorici per cercare di rileggere la metafora dell'eclissi come "attesa", come "prestruttura del sistema", raccogliendo quell'indizio del volume nel quale il suo A. promuove la necessità di recuperare la *natura del sistema* che ogni ordinamento possiede come "caratteristica trascendentale"³⁷, che prescinde cioè dalla coscienza o consapevolezza che se ne possa avere nelle varie età della storia e del pensiero.

Pertanto, se un ordinamento non è pensabile senza l'*apriori* del sistema, il sistema contemporaneo non potrà rivivere *oscurandone* la complessità, ma –tutto al contrario- introiettandola nelle sue trame quale arricchimento dell'orizzonte ermeneutico³⁸, dove l'*uno* si costruisce come sintesi di opposti, e non come somma algebrica di parti. Questo infine sembrerebbe essere, o Benedetti vorrebbe che fosse, l'esito dell'analisi spietatamente condotta da Castronovo sull'esperienza del diritto privato europeo, laddove si legge nell'epilogo che, a fronte di un territorio disseminato di "crateri" e di "buchi", riportare l'ordinamento ad una qualche forma di coerenza è diventata una necessità, cui può essere funzionale "un attento recupero della forma giuridica a tutti i livelli, non di una forma aprioristicamente calata su una realtà che allora la rifiuta, ma di una forma critica che sia in grado e senta il dovere di rendere ragione delle proprie ragioni"³⁹.

6. Il Ritorno al diritto.

Non è necessario un tale recupero in chiave positiva di un pensiero "tormentato", come quello di

Castronovo, quando il dialogo si apre, pochi mesi dopo, con il *Ritorno al diritto* di Paolo Grossi⁴⁰.

Tutto quanto nella caustica analisi del giurista positivo suona come elemento di disordine e di rottura, se non come una sorta di non auspicabile mutazione genetica del sistema legale in sistema giurisprudenziale; assume invece nei saggi che compongono il volumetto dello storico il valore pregiato di elemento rigeneratore di un Diritto per troppo tempo soggetto al monopolio autoritario del legislatore e perciò anche all'arbitrio del potere politico. Il *ritorno al diritto* è un'immagine che illumina, nell'orizzonte delle pagine di Grossi, la recuperata libertà dalle ipoteche legali e culturali che nella modernità hanno ingessato il diritto nella legge e nello Stato; una libertà (ri)costruita ad opera della Costituzione, e poi del diritto europeo e delle sue Corti. Ad opera cioè di quei fattori ritenuti essere, nella prospettiva dell'eclissi, proprio i corpi responsabili dell'oscuramento del diritto civile.

Certo, la prospettiva dello storico non è solo un punto di vista, ma una metodologia che conosce e abbraccia i processi e coglie la concatenazione degli eventi e conferisce pertanto allo storico, tanto più se storico del diritto, una sorta di doppia apertura mentale che permette di vedere le norme nella prospettiva dell'ordinamento, e perciò di apprezzare le dinamiche delle fonti nelle varie fasi in cui queste, nello stabilire i requisiti di validità delle norme, stabiliscono, anzi costruiscono in modo specifico anche le relazioni tra il diritto e la società, sia nel momento di produzione delle norme, che in quello della loro applicazione.

Le parole di Paolo Grossi sono in tal senso particolarmente espressive. La sua costruzione della modernità giuridica è plasticamente espressa in termini di "vigorosa ripugnanza verso i fatti"⁴¹, ovvero –come dice Benedetti- di "esilio della fattualità", testimoniata sul piano delle fonti dal ripudio della consuetudine e sul terreno della costruzione delle norme segnatamente dal carattere meramente formale dell'uguaglianza, proiettato poi nella definizione astratta della proprietà e del contratto.

Bene sa lo storico del diritto che, con ogni evidenza, il mito della purezza e l'astrattezza delle norme assecondano l'inesorabile strategia della borghesia vincente. Ma egli sa anche che i corsi della storia non possono a lungo permettere che i fatti rimangano esiliati dal diritto, e con quella apertura che connota il suo metodo di conoscenza vede perciò la posmodernità come recupero della fattualità, come ritorno dunque ad un diritto che non ha più

ne) per restituire un soggetto privo di contorni fino a diventare nessuno.

³⁷ C. CASTRONOVO, *Eclissi*, cit., p. 10; ripreso da G. BENEDETTI, "Eclissi del diritto civile", cit., p. 99.

³⁸ G. BENEDETTI, "Eclissi del diritto civile", cit., p. 100.

³⁹ C. CASTRONOVO, *Eclissi*, cit., pp. 288, 290 ss.

⁴⁰ P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Bari, 2015, al quale volume è dedicato il saggio di G. BENEDETTI, "Ritorno al diritto" ed ermeneutica dell'effettività, in *Persona e mercato*, 2, 2017, p. 3.

⁴¹ P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, cit., p. 6.



ripugnanza dei fatti. La Costituzione e il suo mondo di principi, da una parte; e l'istituzione dell'Unione europea dall'altra, riportano il diritto alla complessità sociale e quest'ultima al diritto, dando vita a quei "cambiamenti" antiformalistici che costituiscono le tessere della contemporaneità⁴².

Ma Grossi è assai critico sulla sensibilità del civilista e sulla sua capacità di essere *contemporaneo*. "Educatore a vedere rinserrata la sua disciplina entro complessi normativi chiamati Codici" –altrove definiti imbalsamati– "il civilista ... appare diseducato a riscoprire la complessità del diritto e un pluralismo autentico di fonti"⁴³, scrive nel secondo saggio del libretto, riservando ai pubblicisti –e non a caso– parole meno severe.

Ebbene, Benedetti con la sua sapienza e la sua sensibilità ripercorre il sentiero di Grossi, e lo fissa prima sulla soglia dell'analisi fenomenologica, così dando rilievo a quegli strumenti ermeneutici che una civilistica più evoluta ha valorizzato al cospetto delle nuove fonti, dall'interpretazione evolutiva al rimedialismo che supera la fattispecie. Poi sulla soglia dell'analisi strutturale, riconoscendo il fatto come momento costitutivo della struttura del diritto e da questo inseparabile⁴⁴.

Ma l'esito al quale Benedetti sembra tenere di più, in questo incontro con lo storico, è forse un altro. Quello che passa attraverso la condivisione del terzo capitolo del *Ritorno al diritto*, attraverso cioè la demolizione dell'ultimo mito della modernità, la certezza del diritto, e l'elogio invece dell'incertezza come dimensione fisiologica del diritto ritornato alla sua complessità, o meglio alla *fattualità*, come dice Grossi, o ancora alla *effettività* come ama dire Benedetti⁴⁵. Il quale chiude il Suo dialogo con lo storico intessendo nel contesto della incertezza la trama della sua ermeneutica, dove interpretare e comprendere non è solo conoscere, ma anche e soprattutto *modo d'essere*. Una dimensione per la quale le ascendenze filosofiche sono ben tracciate, e dalla quale il Maestro costruisce poi quel modello interpretativo che conosciamo, dove l'*inventio* è molto più che la *demonstratio*, e la fattualità evocata da Grossi riporta ad una prospettiva storica che inevitabilmente rafforza questa epistemologia⁴⁶.

Ed è questo l'epilogo che Benedetti vuol mettere in luce: quando conclude elogiando il pensiero del suo interlocutore come strumento utile anche per chi, quotidianamente, cerca il modo di costruire una sentenza giusta⁴⁷.

E torna ancora così la contemporaneità del civilista, arricchita da quella dello storico, quasi a raddoppiare quell'apertura mentale di cui prima parlavo, quale atteggiamento –come diceva Betti– "etico e teoretico insieme".

7. La dimensione etica come scelta epistemologica dell'ermeneutica.

E vengo adesso a qualche brevissima considerazione di sintesi, azzardando qualche parola sul lascito scientifico di Giuseppe Benedetti, quale ricavabile dagli scritti degli ultimi anni dedicati anche non *expressis verbis* alla contemporaneità, nonché per la sintonia che li lega, dagli scritti contenuti nella citata raccolta monografica del 2014 che è stata il suo testamento epistemologico ed esistenziale.

Il fatto è che la prospettiva della contemporaneità, nella quale Egli vuole immergere il civilista, è ricca di implicazioni, assai più di quanto non lo sia l'insieme dei contributi più esplicitamente ed elegantemente dedicati alla questione epistemologica e

di indici e criteri utili alla scrittura di una sentenza (quegli indici che si trovano ad esempio nel saggio "Ritorno al diritto", cit., alle pagg.10 e ss.: il *consenso*, la *tramandabilità* e la *ragionevolezza*). Ma che si sviluppa invece negli stadi intermedi attraverso il confronto con la filosofia, in particolare l'ermeneutica filosofica ed i suoi epigoni da Heidegger ad Habermas attraverso Gadamer e le riletture operate dai nostri filosofi e giuristi (da Betti a Vattimo a Romano). In tal modo si spiegano (anche) i contenuti di saggi come quelli che stiamo prendendo in considerazione in questo contributo, nei quali il confronto con i giuristi anche positivi sempre mette in campo tutte le riflessioni maturate nella prospettiva dell'ermeneutica filosofica, sul piano epistemologico e su quello ontologico. E così, giusto per esplicitare questo atteggiamento con riguardo al tema della certezza e incertezza del diritto (trattato da ultimo con riferimento al volume di P. GROSSI, ma già in *Fattispecie e altre figure di certezza*, in *Persona e Mercato*, 2015, 3, p.67; nonché in un saggio rimasto inedito di cui dà notizia G. Vettori, *Dalla dogmatica all'ermeneutica critica*, cit., p.12112, nota 51), Benedetti non ne fa soltanto una questione di ricognizione storica dei fattori di disordine che rendono assai difficoltosa –e per l'appunto incerta– la soluzione del caso attraverso la mera sussunzione del fatto concreto nella norma astratta. Ne fa una questione di passaggio dal sillogismo apodittico al sillogismo critico, nel contesto di una *inventio* dove "ontologia e metodo sono due prospettive che si intrecciano integrandosi reciprocamente nel procedimento ermeneutico avvolto nella soggettività dell'interprete col suo vissuto-vivente"; sicché l'incertezza si atteggia come il contesto di comprensione del proprio tempo, alla stregua della complessità con la quale esso si presenta e nel quale l'interprete *vive*. Su questo percorso del Maestro, ancora G. VETTORI, *Dalla dogmatica all'ermeneutica critica*, cit., p.1215 ss.

⁴⁷ G. BENEDETTI, "Ritorno al diritto", cit., p.14.

⁴² G. BENEDETTI, "Ritorno al diritto", cit., p. 18.

⁴³ P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, cit., p. 40.

⁴⁴ G. BENEDETTI, "Ritorno al diritto", cit., p. 19 ss.

⁴⁵ G. BENEDETTI, "Ritorno al diritto", cit., p. 11.

⁴⁶ Le poche parole spese nel testo per tratteggiare questi non semplici percorsi di Benedetti scontano il contesto meramente rievocativo di questo contributo, e non rendono giustizia della profondità di pensiero che Egli ha voluto coltivare negli ultimi decenni della Sua vita di studioso. L'approdo all'ermeneutica giuridica, quale "dimora del civilista", come Egli scrive alla pagina 1293 de *La contemporaneità*, costituisce l'esito complesso di un percorso che solo alla fine esita nella proposizione



perciò alla dichiarata opzione ermeneutica, poi trasferita dal piano epistemologico a quello ontologico.

Ciò che intendo mettere in evidenza, in particolare, è la dimensione *profondamente etica* della sua contemporaneità, un lascito non indifferente né secondario.

Ricordo al proposito i riferimenti espressi alla coscienza vigile del giurista, alla tensione verso la giustizia quale antidoto ad un diritto che pericolosamente si appiattisse verso la brutta forza; alla cosiddetta “formula di Radbruch” che pone un limite alla giuridicità della norma positiva *intollerabile*; alla questione della verità come questione fondativa, da non cercare in alcun dogma, ma nel percorso veritativo cui l’ermeneutica critica dà accesso. In ciascuno di questi riferimenti il lettore può trovare molto più che un atteggiamento scientifico-culturale, o solidale, o semplicemente democratico.

Tutto al contrario –ed è questa la prerogativa che si voleva evidenziare– questi aspetti del Suo pensiero testimoniano di una dimensione etica perfettamente integrata, forse potrei dire immedesimata, nella dimensione epistemologica. Anzi, verrebbe da dire che la scelta epistemologica dell’ermeneutica, che Egli definisce infine “dimora” o “porto sicuro” del civilista, sia figlia di un’istanza etica (un vero e proprio ethos di valori) e non viceversa; istanza che non poteva trovare idoneo contesto di appartenenza in nessun’altra teoria dell’interpretazione. Non nel positivismo giuridico, troppo lontano dai fatti (se non come oggetto di sussunzione qualificativa) e troppo lontano dai valori per poter dare forma a quel *diritto giusto* che Egli cercava. Non nella giurisprudenza dei concetti, epifenomeno di una metafisica nascosta nella immutabilità dei dogmi e nella incapacità di questi di cogliere le evoluzioni storiche dei fatti. E nemmeno infine nella giurisprudenza dei valori, troppo incline ad una visione arbitraria del diritto come ad una facile sottomissione alla politica.

Solo l’ermeneutica, come arte dell’interpretazione che mette in rapporto di immedesimazione soggetto e oggetto, testo e norma, appare a Benedetti l’unico modo possibile di comprensione del diritto, capace di saldare la regola uguale con la regola giusta.

Perché solo l’ermeneutica permette di mettere in circolo etica e ragione attraverso quell’apertura al *dialogo* che Egli definisce “struttura privilegiata del comprendere”⁴⁸, vero e proprio approccio metodico differente dal dialogo come strumento di soluzione dei conflitti politici all’insegna della tolleranza.

Di qui, come sappiamo, il riconoscimento del pluralismo delle fonti, l’attenzione all’argomentazione ragionevole, ai principi e ai valori costituzionali, l’immedesimazione nelle “attese collettive”, e tutti gli altri strumenti con i quali l’interprete, attraverso la sua saggezza pratica, o scienza delle buone ragioni, cerca e costruisce la regola “giusta”, e si proietta infine verso un novello diritto civile extrastatuale nella dimensione del diritto europeo.

E’ in questo modo che l’impulso etico approda all’ermeneutica giuridica, e l’ermeneutica immerge il diritto nell’etica dando forma alla regola giusta.

⁴⁸ *La contemporaneità del civilista*, cit., p.1294.

